

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|--|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente (Estensore) |
| - Prof.ssa Cristiana Maria Schena | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Dott.ssa Anna Bartolini | Membro designato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 11 maggio 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

I fatti della vertenza attengono a due rapporti di garanzia intercorrenti tra la Ricorrente e la Banca, rispettivamente in favore di una società (di seguito, la "Società") e di un terzo (di seguito, il "Terzo Garantito").

Con riguardo al primo rapporto i fatti sono riassumibili nel modo seguente:

- con lettera del 29.06.2009, la Banca comunicava la revoca degli affidamenti concessi alla Società e conseguentemente intimava alla stessa e alla Ricorrente – quest'ultima in qualità di garante - il regolamento immediato dell'esposizione, pari a Euro 45.382,92. Con successiva missiva del 10.07.2009 la Banca comunicava che avrebbe provveduto al realizzo di - non meglio identificati - "titoli" costituiti in pegno dalla Ricorrente a garanzia delle linee di credito concesse alla Società, imputandone il controvalore (pari a complessivi Euro 63.641,82 = Euro 41.262,82 + Euro 22.379,00) a integrale estinzione del credito vantato dalla Banca ammontante a Euro 42.921,04;
- con reclamo del 16.10.2009 la Ricorrente, rilevato l'accredito sul conto corrente della Società, di un importo pari a Euro 16.508,53, ad estinzione del credito residuo vantato dalla Banca, chiedeva a quest'ultima la restituzione della differenza rispetto alla somma disponibile (Euro 41.262,82 - Euro 16.508,53 = Euro 24.754,29);
- con successiva missiva del 20.10.2009, la Banca comunicava alla Ricorrente di aver provveduto al realizzo di ulteriori "titoli", di cui al deposito titoli intestato alla Ricorrente, costituiti in pegno a garanzia delle linee di credito



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- revocate alla Società, imputandone il relativo controvalore (pari ad Euro 39.372,81) a compensazione del credito vantato nei confronti della Società;
- la comunicazione veniva contestata dalla Ricorrente che ribadiva la richiesta di restituzione dell'importo di Euro 24.754,29.

In riferimento al secondo rapporto lo svolgimento dei fatti è riassumibile come segue:

- con lettera del 26.06.2009, la Banca comunicava alla Ricorrente nonché al Terzo Garantito, in qualità di mutuatario, la decadenza dal beneficio del termine in conseguenza dell'inadempimento nel pagamento delle rate di ammortamento del mutuo, intimando il pagamento immediato del capitale residuo pari a Euro 178.483,70 oltre interessi;
- la Ricorrente riscontrava la suddetta comunicazione in data 8.07.2009 per rilevare di "non aver alcun tipo di obbligazione inerente il mutuo ipotecario [da Voi citato]". Successivamente chiedeva copia della documentazione sottoscritta in relazione al medesimo mutuo;
- con successiva missiva del 20.10.2009, la Banca comunicava alla Ricorrente di aver provveduto al realizzo di ulteriori "titoli", di cui al deposito titoli intestato alla Ricorrente, costituiti in pegno a garanzia delle linee di credito concesse al Terzo Garantito - a seguito dell'inadempimento di quest'ultimo nel pagamento delle rate di ammortamento di un mutuo ipotecario - imputandone il relativo controvalore (pari ad Euro 24.640,65) a compensazione del credito vantato nei confronti di quest'ultimo. Giova al riguardo rilevare come dalla documentazione prodotta dalle parti non risulta provato che il certificato di deposito sia stato sottoposto a pegno a garanzia dei crediti vantati dalla Banca nei confronti del Terzo Garantito. Risulta invece provato il rilascio di una fideiussione omnibus, da parte della Ricorrente nei confronti della Banca per i crediti vantati da quest'ultima nei confronti del Terzo Garantito;
- in ogni caso, la comunicazione veniva contestata dalla Ricorrente che ribadiva la sua estraneità al mutuo ipotecario in parola.

Nel proprio ricorso, la Ricorrente chiede la restituzione di Euro 24.754,29, somma corrispondente all'importo residuo derivante dalla liquidazione di un certificato di deposito, dopo l'estinzione del credito vantato dalla Banca nei confronti della Società, garantito dalla Ricorrente. Rileva che tale parte residua sarebbe stata "ingiustamente trattenuta a parziale compensazione di un mutuo ipotecario" nel quale la stessa non sarebbe coinvolta.

La Banca ha fatto pervenire le proprie Controdeduzioni via PEC alla Segreteria Tecnica il 26.03.2010.

La Banca, in via preliminare, eccepisce l'irricevibilità del ricorso, rilevando come quest'ultimo "non possa contenere domande nuove non ancora sottoposte all'attenzione dell'Intermediario" e facendo notare che alla richiesta della Ricorrente di "riapertura" del conto corrente alla stessa intestato, la Banca avrebbe dato puntuale riscontro.

Nel merito formula la seguente ricostruzione dei fatti:



- a) la Ricorrente si era costituita garante della Società a fronte di affidamenti a quest'ultima concessi dalla Banca, costituendo in pegno strumenti finanziari di sua proprietà ed un certificato di deposito in valuta dematerializzato "con facoltà della Banca di disporre lo smobilizzo";
- b) con lettera del 19.06.2009 la Banca comunicava alla Ricorrente - in qualità di "fideiussore" - la revoca degli affidamenti concessi alla Società avvertendo che in mancanza avrebbe posto in essere ogni legittima azione per il recupero del credito;
- c) con missiva del 10.07.2009 la Banca comunicava alla Ricorrente l'escussione delle garanzie pignoratorie concesse nell'interesse della Società e conseguentemente procedeva allo smobilizzo di quote di fondi (per un importo pari ad Euro 22.750,64) e successivamente al realizzo del certificato di deposito, venuto a scadenza il 14.10.2009 - per un importo pari a Euro 41.262,82 - accreditando l'importo di Euro 16.622,17 sul conto corrente della Società;
- d) il credito della Ricorrente - per un importo pari a Euro 24.640,65 (importo residuo del certificato dopo l'accredito in favore della Società di cui sub c)) - veniva utilizzato al fine di estinguere parzialmente per compensazione il debito in capo alla Ricorrente derivante dalla garanzia fideiussoria rilasciata in favore della Banca a garanzia di tutte le obbligazioni gravanti sul Terzo Garantito, fino a concorrenza dell'importo di Euro 240.000,00 ("*La Ricorrente*], *da un lato si trovava ad avere un credito verso lo scrivente Istituto in virtù dell'eccedenza delle somme derivanti dal realizzo del pegno (...), mentre dall'altro aveva altresì un rapporto di debito verso la Banca derivante dalla garanzia fideiussoria prestata nei confronti del [Terzo Garantito]*");
- e) la Ricorrente risulta debitrice nei confronti della Banca, nella sua qualità di fideiussore del Terzo Garantito, per un importo pari a Euro 176.386,66.

La Banca conclude chiedendo all'ABF di respingere il ricorso in quanto irricevibile e, in subordine, in quanto infondato nel merito.

DIRITTO

Vanno preliminarmente affrontate alcune questioni preliminari sollevate dalla parte resistente o rilevabili d'ufficio.

Per quanto riguarda l'eccezione di irricevibilità del ricorso, per mancata corrispondenza tra quanto chiesto nella fase di reclamo e quanto domandato all'ABF, si deve osservare come tale eccezione sembra fondarsi su un equivoco. La banca resistente sembra qualificare come reclamo una lettera della Ricorrente del 30.09.2009 nella quale la stessa contesta la decisione della Banca di chiudere il conto corrente a lei intestato. In realtà il reclamo – specificatamente indicato nel modulo per il ricorso (pag. 4/4) – della Ricorrente, cui il ricorso fa seguito, è del 16.10.2009 (ricevuto da una filiale della Banca il 19.10.2009, come da ricevuta di ritorno prodotta agli atti) e ha ad oggetto specificatamente la richiesta di restituzione dell'importo di Euro 24.754,29; si tratta della stessa, identica somma che viene chiesta in questa sede e per i medesimi motivi.

Giova anche considerare come la Ricorrente si sia qualificata come consumatore. In realtà la posizione di fideiussore della società fa pensare che si tratti di socio imprenditore e non di socio consumatore. Tuttavia, al riguardo non è stata sollevata alcuna eccezione e nelle prassi non è del tutto infrequente che il fideiussore sia un familiare dell'imprenditore anziché l'imprenditore stesso. La posizione di garante è quindi solo un indizio, ma non un elemento probatorio di una qualificazione diversa da quella esposta, la quale quindi deve essere accettata.

Infine, si deve rilevare come la somma portata in compensazione dalla banca relativamente al secondo rapporto - la cui efficacia è contestata dalla Ricorrente - eccede il limite di Euro 100.000 che è stabilito per la cognizione dell'ABF. Pertanto, la controversia attinente al secondo rapporto non può essere esaminata in questa sede e le parti debbono essere rimesse avanti il G.O. se intendono proseguire la loro disputa al riguardo (cfr. in arg, Cass. civ., sez. III, 02-04-2009, n. 8028.). Conoscibile è invece l'eccezione di compensazione che la banca ha dedotto, anche relativamente al primo rapporto, in quanto essa è nei limiti della cognizione dell'ABF e si configura come compensazione in senso tecnico (o propria) la quale, appunto, postula l'autonomia dei contrapposti rapporti di debito/credito (Cass. civ., sez. III, 08-08-2007, n. 17390). Sennonché l'esistenza e l'ammontare del debito del Terzo Garantito nei confronti della Banca non sono supportati da alcuna evidenza probatoria offerta dalla banca che pure ha proposto l'eccezione; pertanto difetta dell'elemento necessario per poter valutare l'esistenza della causa del credito azionato in compensazione.

Circa il credito vantato dalla Ricorrente, è pacifico che i titoli liquidati hanno prodotto l'incasso di un prezzo superiore al debito garantito che era stato comunicato al garante.

Questo supero è stato in parte versato sul conto della società garantita ed in parte, per la somma di Euro 24.754,29, che è oggetto della vertenza, trattenuto a soddisfo di ulteriori somme dovute dal garantito.

Al riguardo si deve osservare come la procedura seguita non sia corretta.

La banca vendendo, non è chiaro se a titolo di pegno o altro, i titoli della Ricorrente a fronte di un credito di Euro 45.382,92, doveva riversare il supero sul conto del garante e non su quello del garantito e meno che mai trattenere una ulteriore somma per future emergenze debitorie. La Ricorrente però non ha chiesto la restituzione della somma di Euro 16.622,17 accreditata sul conto corrente della Società garantita e pertanto il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato impedisce di prendere in considerazione tale somma.

La somma di Euro 24.754,29, la cui restituzione è stata effettivamente domandata, deriva dalla vendita di beni di proprietà della ricorrente di cui la banca era autorizzata a disporre nei limiti del credito da essa comunicato prima della vendita, pertanto, non avendo la banca provato le ragioni di ulteriore controcredito da essa vantato, tale somma deve essere restituita.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario accrediti alla ricorrente la somma di Euro 24.754,29 con valuta del 20.10.2009.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO